



CLUB ALPINO ITALIANO

CLUB ALPINO ITALIANO LOMBARDIA

COMITATO DIRETTIVO REGIONALE

STATUTO

DEL

RAGGRUPPAMENTO REGIONALE

20 settembre 2005 - Prima stesura a cura del Gruppo di Lavoro regionale
01 ottobre 2005 - Modificato ed approvato dal Comitato di Coordinamento
20 novembre 2005 - Modificato ed approvato dall'Assemblea Delegati di Seveso

Versione del 28 novembre 2005

INDICE

Art. 1 – Costituzione e finalità	3
Art. 2 – Sedi del GR	3
Art. 3 – Organi del GR	4
Art. 4 – Assemblea regionale dei delegati.....	4
Art. 5 – Commissione di verifica dei poteri	5
Art. 6 – Comitato direttivo regionale	5
Art. 7 – Presidente regionale	7
Art. 8 – Collegio regionale dei revisori dei conti	7
Art. 9 – Collegio regionale dei probiviri	7
Art. 10 – Organi tecnici regionali consultivi	7
Art. 11 – Organi tecnici regionali operativi.....	8
Art. 12 – Divieti e obblighi del GR.....	8
Art. 13 – Modalità di designazione e di elezione alle cariche sociali	9
Art. 14 – Condizioni di eleggibilità e di ineleggibilità alle cariche sociali	9
Art. 15 – Incompatibilità tra cariche sociali	10
Art. 16 – Verifica delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità.....	10
Art. 17 – Decorrenza e durata delle cariche elettive	10
Art. 18 – Sostituzione di componenti di organi del GR decaduti prima del termine del mandato.....	11
Art. 19 – Entrate e patrimonio del GR	11
Art. 20 – Scioglimento del GR	11
Art. 21 – Modifiche all’ordinamento del GR	12
Art. 22 – Norme transitorie	12

Abbreviazioni usate nel presente regolamento:

AD	Assemblea dei Delegati
ARD	Assemblea Regionale dei Delegati
CC	Comitato Centrale di indirizzo e controllo (ex Consiglio Centrale)
CDC	Comitato Direttivo Centrale (ex Comitato di presidenza)
CDR	Comitato Direttivo Regionale
CE	Comitato Elettorale
GR	Gruppo Regionale – (abbreviazione di Raggruppamento Regionale di Sezioni)
PG	Presidente Generale
PR	Presidente Regionale
OTC	Organi Tecnici Centrali
OTP	Organi Tecnici Periferici

Art. 1 – Costituzione e finalità

1. I soci e le sezioni del Club Alpino Italiano, appartenenti alla regione Lombardia, costituiscono un Raggruppamento Regionale (GR) che assume la denominazione: Club Alpino Italiano – Lombardia (quale acronimo C.A.I. Lombardia).
2. Il C.A.I. Lombardia è una associazione senza scopo di lucro con autonomia patrimoniale.
3. Il GR direttamente e/o attraverso le sezioni ha lo scopo di:
 - a) incoraggiare studi, ricerche, esplorazioni in ogni campo, tanto scientifico che pratico, e pubblicare d'accordo con il Club Alpino Italiano, monografie alpinistiche e sciistiche, guide itinerarie, manuali, notiziari informativi ed altre pubblicazioni;
 - b) curare e promuovere iniziative volte alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio naturale, culturale ed artistico della montagna lombarda;
 - c) curare l'educazione alpinistica, l'informazione sulla sicurezza in montagna, la propaganda e la difesa degli ideali alpinistici con convegni, letture, conferenze, spettacoli, mostre ed altre iniziative atte a diffondere la conoscenza e la passione per la montagna, in particolare modo nei confronti dei giovani;
 - d) promuovere il mantenimento e l'efficienza di rifugi alpini, bivacchi, sentieri, con particolare attenzione alla compatibilità ambientale ed alla sicurezza;
 - e) organizzare iniziative per attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
 - f) organizzare e gestire corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
 - g) provvedere alla formazione di istruttori ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere e) e f);
 - h) organizzare, anche attraverso il C.N.S.A.S. - delegazione lombarda e le Sezioni, idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile;
 - i) rendersi disponibile a collaborare, nei limiti della propria competenza ed organizzazione tecnica, ad iniziative di protezione civile, di volontariato e promozione sociale.
4. Il GR per realizzare gli scopi sopra enunciati si può rapportare con la Regione Lombardia e con gli altri Enti ed Associazioni, territoriali e non, in particolare con quelli aventi scopi affini, in costante conformità ai programmi di indirizzo adottati dalla Assemblea dei Delegati (AD) e alle deliberazioni degli organi del Club Alpino Italiano.

Art. 2 – Sedi del GR

1. La Sede Legale del GR è stabilita a tutti gli effetti in Milano, presso la Sede della Sezione di Milano del Club Alpino Italiano.
2. Il CDR fissa secondo necessità la Sede Operativa del GR.

Art. 3 – Organi del GR

1. Sono organi del GR:
 - a) l'assemblea regionale dei delegati (ARD);
 - b) il comitato direttivo regionale (CDR);
 - c) il presidente regionale (PR);
 - d) il collegio regionale dei revisori dei conti;
 - e) il collegio regionale dei probiviri.

Art. 4 – Assemblea regionale dei delegati

1. La ARD è l'organo sovrano del GR; è composta dai delegati di diritto ed elettivi, come annualmente definiti per l'indizione della AD, in rappresentanza dei soci e delle sezioni. Le deliberazioni della ARD sono vincolanti nei confronti dei soci e delle sezioni del GR.
2. Il funzionamento della ARD è retto dalle norme previste dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano, con le seguenti modalità:
 - a) si svolge nella località e alla data stabilite dal CDR;
 - b) delibera sugli argomenti all'ordine del giorno stabiliti dal CDR e proposti - almeno novanta (90) giorni prima della ARD - dalle singole sezioni o dal collegio dei revisori dei conti;
 - c) partecipano quali invitati, senza diritto di voto, gli ex presidenti generali, i componenti del CC, del CDC e del collegio nazionale dei revisori dei conti appartenenti a sezioni del GR.
3. La ARD ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 15 aprile di ciascun anno.
4. L'Assemblea straordinaria viene convocata ogni qual volta il CDR lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del collegio regionale dei revisori dei conti, oppure da un numero di sezioni corrispondente ad almeno un quinto dei delegati del GR.
L'Assemblea straordinaria adotta e modifica l'ordinamento del GR con il voto favorevole della maggioranza dei delegati del GR.
5. La ARD assolve le seguenti funzioni specifiche:
 - a) adotta i programmi annuali e pluriennali del GR;
 - b) elegge il presidente, i componenti del CDR, dei collegi regionali dei revisori dei conti e dei probiviri e del Comitato elettorale regionale, con le modalità stabilite dall'art. 13;
 - c) designa i candidati alle cariche elettive negli organi del Club Alpino Italiano – esclusa l'AD – e nel CE; elegge i componenti del CC assegnati all'area regionale, rispettivamente in ottemperanza alle norme del Regolamento generale del Club Alpino Italiano;
 - d) su proposta del CDR, costituisce, conferma, unifica e sopprime – quali organi tecnici regionali operativi – commissioni ed altri organismi destinati allo svolgimento di specifiche attività istituzionali;
 - e) su proposta del CDR, stabilisce il contributo annuale obbligatorio dovuto dalle sezioni al GR per il proprio funzionamento;
 - f) approva l'operato del CDR ed il bilancio consuntivo del GR;
 - g) favorisce la creazione dei coordinamenti locali di sezioni per meglio rapportarsi con gli enti locali territoriali.

6. La ARD è validamente costituita qualunque sia il numero di delegati – presenti di persona o per delega – registrati ai tavoli della commissione per la verifica dei poteri, indipendentemente dal numero di sezioni presenti, salvo quanto previsto per l'adozione e la modifica dell'ordinamento del GR.
7. Ogni ARD validamente costituita, rimane tale a tutti gli effetti finché il presidente della ARD ne dichiara chiusi i lavori.
8. Ciascun delegato, sia di diritto (presidente sezionale) che eletto, può partecipare alla ARD e votare anche a nome di altri delegati della sezione a cui appartiene o di altra sezione del GR fino ad un massimo di tre. Il presidente sezionale può essere rappresentato, oltre che da un vicepresidente, anche da un socio della sezione purché da lui incaricato per iscritto.
9. I delegati per partecipare alla ARD devono registrarsi al tavolo della verifica dei poteri, ove ricevono le schede convalidate e il materiale necessario per partecipare alle votazioni e ai lavori della ARD. I delegati, per esercitare il diritto di rappresentanza, devono consegnare ai tavoli della verifica dei poteri l'autorizzazione scritta, firmata dal rappresentato e dal presidente della sezione che rilascia l'autorizzazione. Le autorizzazioni vidimate ai tavoli della verifica dei poteri, le schede e ogni altro materiale consegnato sono personali e non sono trasferibili in alcun caso ad altri delegati.
10. Le deliberazioni sono adottate se approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti in aula, di persona o per delega, al momento del voto; dal computo dei votanti sono esclusi gli astenuti; è fatta salva la maggioranza qualificata eventualmente prescritta dallo Statuto o dal Regolamento generale o dal presente ordinamento del GR.

Art. 5 – Commissione di verifica dei poteri

1. Il CDR nomina, almeno quindici giorni prima della ARD, la commissione di verifica dei poteri, della quale fanno parte un componente del Collegio dei Revisori dei Conti, un componente del CDR e un componente designato dal Presidente della Sezione ospitante l'ARD.
2. Non possono essere nominati membri della commissione quanti sono inseriti nelle liste dei candidati eleggibili.

Art. 6 – Comitato direttivo regionale

1. Il CDR è l'organo esecutivo di gestione del GR e assume la seguente denominazione: **Comitato Direttivo Regionale Lombardo** .
2. Il CDR è composto da dieci componenti e viene rinnovato per un terzo ogni anno rispettando il seguente ciclo triennale che prevale sulla durata del mandato: al termine del primo e del secondo anno si eleggono tre componenti; al termine del terzo quattro componenti. Il CDR elegge tra i suoi componenti due vicepresidenti e un segretario, quest'ultimo anche al di fuori dei suoi componenti.
3. Per rispettare la norma per la quale il CDR deve rinnovarsi per un terzo ogni anno, in caso di prima nomina o di rinnovo totale del CDR si procede mediante sorteggio, effettuato nella prima seduta del CDR, all'individuazione dei componenti che scadono dopo il primo e il secondo anno, che, se rieletti, sono soggetti alla norma di rotazione prevista dallo Statuto, dopo il periodo di seconda elezione.

4. Il CDR assolve alle seguenti funzioni specifiche:
- a) approva il bilancio preventivo del GR;
 - b) predispone i programmi annuali e pluriennali, in attuazione delle finalità del GR, e li sottopone alle deliberazioni della ARD;
 - c) collabora con le sezioni di altri GR che hanno la detenzione o il possesso di strutture ricettive nella propria regione;
 - d) svolge ogni azione necessaria o utile al raggiungimento delle finalità istituzionali del Club Alpino Italiano;
 - e) fissa, secondo necessità, sedi e recapiti degli organi del GR;
 - f) redige l'ordinamento del GR; redige, collaziona e riordina le proposte di modifica dell'ordinamento del GR, preparate per iniziativa del CC, per iniziativa propria o di un quinto dei delegati del GR;
 - g) pone in atto le deliberazioni della ARD;
 - h) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi secondo le direttive impartite dalla ARD; è responsabile in via esclusiva della amministrazione, della gestione e dei relativi risultati; cura la redazione dei bilanci di esercizio del GR e li trasmette alla Sede Centrale; con la facoltà di avvalersi di strutture e consulenti esterni, anche non appartenenti al Club Alpino Italiano;
 - i) delibera la costituzione di nuove sezioni nella propria regione, previa acquisizione del parere motivato di tutte le sezioni interessate per territorio, ed approva la costituzione di nuove sottosezioni, a condizione che i relativi ordinamenti sezionali ne prevedano la costituzione e ne disciplinino i rapporti con la sezione;
 - j) rilascia le autorizzazioni previste dall'ordinamento della struttura centrale del Club Alpino Italiano, coordina e controlla l'attività delle sezioni nel perseguimento delle finalità istituzionali; vigila che esse ottemperino alle norme statutarie e regolamentari comunicandone al CDC le eventuali inosservanze;
 - k) indirizza e segue l'attività dei coordinamenti di sezioni, vigilando che essi ottemperino alle norme statutarie e regolamentari;
 - l) propone alla ARD la costituzione degli organi tecnici regionali (anche in dimensione interregionale) e ne coordina l'attività e verifica periodicamente i risultati conseguiti riferendone alla ARD;
 - m) nomina i componenti degli organi tecnici regionali consultivi;
 - n) designa i componenti degli organi tecnici regionali, o interregionali operativi;
 - o) provvede alla organizzazione della ARD, anche delegandone i compiti alla sezione nella cui zona di attività si svolge l'assemblea; inoltra la convocazione ai presidenti e a tutti i delegati elettivi presso le rispettive sezioni almeno trenta giorni di calendario prima della data fissata per la seduta; con la convocazione trasmette l'ordine del giorno – con indicazione della località, della data, dell'orario delle operazioni di verifica dei poteri, dell'ora di inizio della ARD – e la documentazione relativa agli argomenti inseriti nell'ordine del giorno;
 - p) può assegnare incarichi specifici ai propri componenti.
5. Le sedute del CDR si svolgono in via ordinaria ogni qual volta il PR lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da almeno un terzo dei componenti del CDR o dal collegio regionale dei revisori dei conti. Alle sedute del CDR sono invitati i soci eletti nel CC, nel CDC e nel collegio dei revisori dei conti nazionale appartenenti ad una sezione dell'area regionale e interregionale.
6. La convocazione deve essere inviata almeno dieci giorni prima della seduta e indicare almeno l'ordine del giorno. Per motivi di urgenza il PR può convocare, con un preavviso minimo di 24 ore, una seduta del CDR tramite posta elettronica, fax o telegramma.

7. I componenti del CDR partecipano alle sedute della ARD; possono prendervi la parola senza diritto di voto, anche se delegati elettivi della propria sezione.

Art. 7 – Presidente regionale

1. Il PR è il legale rappresentante del GR; ha la firma sociale e assolve alle seguenti funzioni specifiche:
 - a) convoca le sedute della ARD;
 - b) convoca e presiede le sedute del CDR;
 - c) presenta alla ARD la relazione generale annuale sullo stato del GR accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale del GR;
 - d) adotta deliberazioni su questioni urgenti e indifferibili, che sottopone al CDR per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
 - e) partecipa alla Conferenza nazionale dei PR;
 - f) pone in atto le deliberazioni del CDR;
 - g) rende pubblico il bilancio mediante trasmissione alle sezioni insieme con la convocazione della Assemblea ordinaria prevista per l'approvazione dello stesso.
2. In caso di impedimento temporaneo il PR è sostituito dal vicepresidente più anziano per carica o, in via subordinata, dall'altro vicepresidente.

Art. 8 – Collegio regionale dei revisori dei conti

1. Il collegio regionale dei revisori dei conti del GR è composto da tre componenti iscritti all'albo dei revisori contabili. Il collegio elegge il Presidente fra i suoi componenti.
2. Il collegio esercita il controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale del GR e ne esamina i bilanci di esercizio. Assiste alle sedute della ARD e del CDR.

Art. 9 – Collegio regionale dei probiviri

1. Il collegio regionale dei probiviri del GR è composto da tre componenti che al loro interno designano il Presidente del collegio.
2. Il collegio giudica e decide sulle controversie interne al GR o deferite alla propria competenza – in conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal regolamento disciplinare del Club Alpino Italiano.

Art. 10 – Organi tecnici regionali consultivi

1. Gli organi tecnici consultivi sono composti da un massimo di cinque componenti scelti e nominati dallo stesso CDR; operano sulla base di un incarico fiduciario che può essere limitato nel tempo e che può essere revocato. Nel caso di costituzione di organi tecnici consultivi, i loro componenti operano singolarmente o collegialmente, su richiesta del CDR, allo scopo di favorire o svolgere per obiettivi specifiche finalità gestionali o istituzionali. Il CDR assicura la copertura delle spese necessarie per il raggiungimento degli scopi prefissati.

Art. 11 – Organi tecnici regionali operativi

1. Gli organi tecnici operativi (OTP), operano allo scopo di favorire o svolgere con continuità specifiche finalità istituzionali; sono composti da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti. Il CDR assicura la copertura delle spese necessarie per il raggiungimento degli scopi prefissati.
2. Le funzioni di indirizzo politico sono esercitate dalla ARD; le funzioni di indirizzo tecnico generale derivano dai rispettivi OTC; le funzioni di coordinamento e controllo dei risultati conseguiti sono esercitate dal CDR, che ne riferisce alla ARD.
3. I componenti degli organi tecnici sono eletti dalla ARD sulla base di una lista di candidati predisposta dal CDR, anche sulla base di indicazioni e designazioni delle sezioni e degli stessi organi tecnici regionali operativi.
4. Gli organi tecnici operativi del GR, alla data di adozione del presente ordinamento, sono i seguenti:
 - commissione regionale lombarda alpinismo giovanile;
 - commissione regionale lombarda escursionismo;
 - commissione regionale lombarda gruppi seniores;
 - commissione regionale lombarda materiali e tecniche;
 - commissione regionale lombarda rifugi e opere alpine;
 - commissione regionale lombarda sci di fondo escursionismo;
 - commissione regionale lombarda scuole di alpinismo e sci alpinismo;
 - commissione regionale lombarda speleologia;
 - commissione regionale lombarda tutela ambiente montano;
 - comitato scientifico lombardo.

Art. 12 – Divieti e obblighi del GR

1. Il GR non stabilisce e non mantiene rapporti diretti con Enti locali e altri che hanno competenza amministrativa su un territorio che comprende, anche in parte, la zona di un altro GR, senza preventivo accordo del GR interessato. Alla propria denominazione ufficiale non aggiunge il nome di altri enti od organizzazioni né il riferimento a qualunque altro tipo di organizzazione esterna o estranea al Club Alpino Italiano. Si impegna ad esporre nella propria sede lo stemma del Club Alpino Italiano.
2. Il GR assume i seguenti obblighi nei confronti della struttura centrale del Club Alpino Italiano:
 - a) presenta al CDC entro il termine fissato dal calendario degli adempimenti per l'AD una relazione riassuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente e trasmette copia dello stato patrimoniale del GR e del conto economico;
 - b) trasmette al direttore e al CDC l'elenco degli eletti negli organi del GR e il recapito ufficiale, entro trenta giorni dalle votazioni o dalla loro variazione;
 - c) trasmette al comitato elettorale l'elenco dei designati alle cariche negli organi del Club Alpino Italiano, entro trenta giorni dalle votazioni, e le schede delle votazioni per la carica di componente del CC, in ottemperanza alle norme del Regolamento generale del Club Alpino Italiano;
 - d) trasmette al CDC copia dell'ordinamento del GR e delle sue modifiche, entro trenta giorni dall'adozione da parte della ARD;
 - e) usa lo stemma del Club Alpino Italiano, concedendone l'uso per iniziative locali che abbiano il proprio patrocinio, rispettando i modelli ufficialmente adottati e depositati, in conformità a quanto stabilito nello Statuto del Club Alpino Italiano per quanto riguarda disegno, colori e proporzioni;

- f) invia, a titolo gratuito, alla biblioteca nazionale del Club Alpino Italiano almeno due copie di ogni pubblicazione di qualunque tipo e per qualunque motivo edita o patrocinata.

Art. 13 – Modalità di designazione e di elezione alle cariche sociali

1. Il CDR trasmette a tutte le sezioni almeno sessanta giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della ARD ordinaria l'elenco dei componenti degli organi centrali, incluso il Comitato elettorale, e degli organi del GR, inclusi gli organi tecnici operativi regionali, in scadenza, stabilendo un termine perentorio entro il quale devono pervenire allo stesso le candidature.
2. Le proposte di candidatura sono libere. Sono avanzate dall'interessato o dalle sezioni facenti parte del GR previo consenso da parte del candidato.
Il CDR predisponde quindi le relative schede di votazione con l'indicazione dei nominativi dei candidati – disposti in ordine alfabetico - predisponendo altri spazi liberi in numero pari alle cariche sociali poste in votazione; a fianco del nome e cognome del candidato indica la sezione di iscrizione e l'organo o gli organi designanti. Il voto per la designazione o per la elezione alle cariche sociali è espresso da ciascun delegato:
 - a) apponendo una croce a fianco del nominativo del candidato, stampato sulla scheda ufficiale ricevuta al momento della verifica dei poteri; la preferenza deve essere indicata con chiarezza;
 - b) scrivendo, nello spazio bianco disponibile nella stessa scheda, il nominativo di altro socio non designato ufficialmente; il nominativo scritto deve individuare – senza possibilità di dubbio – il socio che il delegato intende designare o eleggere.
3. I Delegati, nelle votazioni plurime dei componenti di organi del Convegno, non possono esprimere un numero di voti di preferenza superiore al numero degli eligendi, diminuito di uno nelle votazioni fino a tre eligendi, diminuito di due nelle votazioni da quattro a sette eligendi, diminuito di tre nelle votazioni con più di sette eligendi. Risultano designati o eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino a ricoprire tutte le cariche in scadenza. Il numero totale dei votanti è determinato dal totale delle schede valide; non vengono conteggiate le schede bianche e le schede nulle.
È escluso dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, compresa quella per acclamazione.
4. Le designazioni per essere valide devono ottenere il voto della maggioranza dei votanti della ARD. Se ciò non si verifica, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti.

Art. 14 – Condizioni di eleggibilità e di ineleggibilità alle cariche sociali

1. Le cariche negli organi del GR, inclusi gli organi tecnici operativi regionali, sono elettive e a titolo gratuito, salvo rimborso delle sole spese di missione documentate.
2. Tutti i candidati alle cariche negli organi del GR, inclusi gli organi tecnici operativi regionali, devono essere soci iscritti ad una delle sezioni costituenti il GR; devono essere maggiorenni, soci ordinari o familiari ed avere almeno due anni compiuti di adesione al Club Alpino Italiano ed essere in possesso di competenze o esperienze inerenti alla carica.

3. Non sono eleggibili alle cariche sociali del GR, inclusi gli organi tecnici operativi regionali:
 - a) quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrali o periferiche;
 - b) quanti si trovano in una qualsiasi situazione conflittuale tra i propri interessi e gli interessi generali e particolari del Club Alpino Italiano;
 - c) quanti sono stati destinatari di sanzione disciplinare definitiva di sospensione, per un periodo non inferiore a tre mesi, o quanti sono destinatari di sanzione disciplinare di sospensione o di sanzione accessoria di inibizione temporanea a ricoprire cariche sociali;
 - d) quanti si trovano in una delle condizioni di impedimento previste dal regolamento disciplinare o quanti a qualunque titolo hanno lite pendente con il Club Alpino Italiano o con le strutture centrali o periferiche avanti alla magistratura ordinaria o amministrativa;
 - e) quanti sono dichiarati ineleggibili o decaduti di diritto per passaggio in giudicato di una sentenza di condanna o sospesi di diritto per applicazione di una misura coercitiva.

Art. 15 – Incompatibilità tra cariche sociali

1. Come disposto dall'ordinamento del Club Alpino Italiano, nessun socio può trovarsi contemporaneamente eletto a più di una carica sociale con le seguenti eccezioni:
 - a) il presidente sezionale, oltre che delegato di diritto alla ARD, può essere eletto a componente degli organi tecnici consultivi o operativi;
 - b) il componente del consiglio direttivo sezionale può essere eletto delegato alla ARD, presidente del GR, componente del CDR, componente o presidente degli organi tecnici consultivi o operativi;
 - c) il componente del collegio dei revisori dei conti sezionale può essere eletto delegato alla ARD o componente degli organi tecnici consultivi o operativi.

Art. 16 – Verifica delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità

1. Il Comitato elettorale regionale, composto da tre componenti, verifica le condizioni di eleggibilità e di incompatibilità dei candidati alle cariche negli organi del GR.

Art. 17 – Decorrenza e durata delle cariche elettive

1. Gli eletti alle cariche sociali del GR assumono l'incarico all'atto della proclamazione della loro elezione da parte della ARD. Gli eletti alle cariche sociali del GR, quando giunti al termine del loro mandato triennale, mantengono l'incarico a tutti gli effetti fino alla proclamazione della elezione dei loro sostituti. Tutti sono rieleggibili nello stesso organo del GR una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.
2. Le dimissioni dalla carica di componente degli organi del GR, inclusi gli organi tecnici operativi regionali, sono indirizzate al PR e, per conoscenza, al segretario del CDR e assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione. Esse non necessitano di presa d'atto, sono irrevocabili e immediatamente efficaci.

3. Le assenze dalle sedute degli organi del GR devono essere giustificate in anticipo, anche verbalmente; in mancanza di comunicazione pervenuta al segretario del proprio organo nelle quarantotto ore successive all'inizio della seduta, le assenze sono considerate ingiustificate.
4. Il componente di uno degli organi del GR che per tre volte consecutive sia risultato assente ingiustificato dalle sedute del proprio organo, decade dalla carica. Il segretario dell'organo dà comunicazione al CDR che prende atto dell'avvenuta decadenza ed il segretario del CDR dà comunicazione dell'accaduto agli interessati per l'avvio della procedura di sostituzione.
5. La decadenza della maggioranza dei componenti di un organo ne determina lo scioglimento e l'indizione di nuove votazioni per la elezione dei suoi componenti. I componenti decaduti per sospensione, per dimissioni o per assenze ingiustificate non possono essere rieletti nelle elezioni sostitutive.

Art. 18 – Sostituzione di componenti di organi del GR decaduti prima del termine del mandato

1. La sostituzione di un componente di un organo del GR, inclusi gli organi tecnici operativi regionali, per qualsiasi motivo decaduto dal mandato, è effettuata alla prima ARD ordinaria, successiva alla decadenza, sempre che la decadenza sia nota prima della convocazione della ARD; in caso contrario la sostituzione avverrà alla successiva ARD ordinaria.
2. Il nuovo eletto assume a tutti gli effetti l'anzianità del sostituito.

Art. 19 – Entrate e patrimonio del GR

1. Le entrate sono determinate da:
 - a) contributo annuale obbligatorio delle sezioni;
 - b) contributi a qualsiasi titolo erogati dalla Sede Centrale del Club Alpino Italiano;
 - c) eventuali proventi derivanti dall'attività propria del GR;
 - d) contributi e sovvenzioni di enti pubblici e privati e di persone fisiche;
 - e) proventi derivanti da convenzioni con enti pubblici o privati.
2. Il patrimonio è costituito da:
 - a) beni mobili ed immobili;
 - b) eventuali fondi di riserva derivanti da lasciti o donazione;
 - c) qualsiasi altro bene oggetto di donazione, elargizione, lasciti o eredità, a favore del GR.

Art. 20 – Scioglimento del GR

1. Il GR può esser sciolto esclusivamente per effetto di modifica dello Statuto del Club Alpino Italiano; in tal caso la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano; le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione sono assunte in consegna e amministrare per non più di tre anni dal CDC e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Club Alpino Italiano.
2. Non è ammessa la distribuzione, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio del GR anche nel caso di suo scioglimento o liquidazione.

Art. 21 – Modifiche all’ordinamento del GR

1. Le modifiche all’ordinamento del GR sono inoltrate in plico unico – nel testo integrale redatto dal CDR – ai presidenti e a tutti i delegati presso le rispettive sezioni, almeno sessanta giorni di calendario prima della ARD.
2. L’adeguamento del presente ordinamento alle modifiche dell’ordinamento della struttura centrale è atto dovuto e deve essere effettuato entro il termine perentorio di un anno dalla comunicazione di adozione delle modifiche dell’ordinamento del Club Alpino Italiano da parte del CDC; è adottato dal CDR con propria delibera da portare ad approvazione della ARD nella prima seduta utile.

Art. 22 – Norme transitorie

1. Con riferimento a quanto previsto per gli OTP nell’art. 11 comma 1., la commissione regionale lombarda “scuole di alpinismo e sci alpinismo” è composta da un numero massimo di diciassette componenti, in ragione del processo di unificazione in corso delle commissioni regionali “scuole di alpinismo” e “scuole di sci alpinismo”.